



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 14176/D.G.

Cagliari, 10.04.2018

> COMUNE DI SESTU
PEC

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 30, comma 8. Parere in merito alla ammissibilità degli incrementi volumetrici in zona A necessari a “garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili”, in assenza di Piano Particolareggiato.

Con nota n. 7663 del 09.03.2018 (protocollo RAS n. 9959 del 13.03.2018) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 relativamente alla ammissibilità degli incrementi volumetrici in zona A necessari a “*garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili*” (comma 8).

In particolare vorrebbe sapere se gli incrementi volumetrici previsti dal comma 8 possano essere realizzati nella zona urbanistica A, anche in assenza di un “*Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all'intera zona urbanistica o previa verifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13*”, come invece previsto dal comma 2 dello stesso articolo per gli incrementi volumetrici ordinari (20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi).

Il comma 8 dell'articolo 30 recita testualmente “*nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l'incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi ...*”.

È parere della Direzione Generale scrivente che le parole “è altresì consentito” siano volte a significare che i casi disciplinati dal comma 8 siano ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 e che, quindi, non siano subordinati alle stesse limitazioni previste dai medesimi commi.

Conseguentemente, nel rispetto di tutte le altre previsioni contenute nella legge, gli incrementi volumetrici finalizzati a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, potranno essere realizzati in zona A anche in assenza del Piano Particolareggiato adeguato al PPR o verificato coerente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

D.S. Alessandro Pusceddu
R.S./ F.I. Ing. Giorgio Speranza